

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2734

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SALVATO, RUSSO SPENA, MARINO,
CÒ, BERGONZI, CAPONI, MANZI, MARCHETTI, CARCARINO,
ALBERTINI e CRIPPA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1997

**Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizza-
bilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o
nelle udienze preliminari**

ONOREVOLI SENATORI. - La recente riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale (legge 7 agosto 1997, n. 267) risponde a condivisi principi di civiltà giuridica. In qualsiasi processo in cui sia in discussione la libertà di un individuo deve essere consentito all'imputato, attraverso il contraddittorio e la formazione della prova in dibattimento, di contestare le dichiarazioni di chi lo accusa. Questo principio è talmente elementare che è tra i pochi unanimemente condivisi nella proposta di revisione costituzionale all'esame del Parlamento.

Ciononostante le critiche che sono state rivolte alla riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale nell'ultima parte del procedimento legislativo meritano più considerazione di quanta sia stata loro prestata. Una urgenza sopravvalutata ha impedito che fosse discussa serenamente e approvata una minima ma rilevante proposta di modifica alla nuova disciplina della lettura delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini o dell'udienza preliminare.

Come è noto il nucleo delle obiezioni sollevate alla nuova disciplina delle letture consentite in dibattimento verte su una particolare e imprevedibile condizione di irripetibilità delle dichiarazioni rese nelle fasi processuali precedenti il dibattimento. Il caso a cui ci si riferisce è quello del collaboratore di giustizia che si rifiuta di rispondere in dibattimento perchè sottoposto a violenza o minaccia da parte delle organizzazioni criminali chiamate in causa dalle sue dichiarazioni. Fatte salve le due contro-obiezioni, e cioè che un adeguato programma di protezione può vincere la minaccia delle organizzazioni criminali e che anche i processi di criminalità organizzata debbono potersi fondare su elementi di prova autonomi

dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il problema posto da alcuni magistrati impegnati nel perseguimento dei reati riconducibili alla criminalità organizzata resta e come tale va responsabilmente affrontato.

Fuorviante sarebbe la proposta di una disciplina speciale per i reati di criminalità organizzata. Il cosiddetto «doppio binario» appare assolutamente inaccettabile da un punto di vista delle garanzie minime dovute ai cittadini in un Paese democratico. A parte la constatazione d'esperienza, secondo cui le norme speciali finiscono inevitabilmente per tracimare nell'ordinario attraverso la formazione di prassi e culture degli operatori del diritto, l'obiezione più rilevante, in termini di principio, è quella secondo cui il rispetto delle garanzie dell'indagato ovvero dell'imputato nel processo penale debbono essere tanto più rigorose quanto maggiore è il disvalore sociale dell'accusa che gli è mossa e quindi la promessa punitiva che gli viene prospettata.

Altro è, ovviamente, la maggiore severità prevista nella entità e nel regime di esecuzione delle pene, severità legittima - quando non contrasti con i diritti fondamentali della persona inviolabili anche nella espiazione delle pene - perchè è conseguente ad un accertamento di responsabilità e non costituisce alcun doppio binario, ma la naturale articolazione del sistema delle pene.

Nè si può prendere sul serio la minimizzazione della proposta del doppio binario nella semplice realizzazione di una raccolta della legislazione esistente in materia di criminalità organizzata. Ci troveremmo in questo caso di fronte ad una mera proposta editoriale, probabilmente già realizzata se non dall'Istituto poligrafico dello Stato da qualche buon editore specializzato in pubblicazioni giuridiche.

Torna dunque il problema di una correzione del nuovo articolo 513 che abbia i caratteri e la efficacia della norma generale, per quanto motivata da una specifica casistica.

In questo senso si muove l'unico articolo del disegno di legge che presentiamo, che consentirebbe l'acquisizione in dibattimento delle dichiarazioni rese da chi si avvale della facoltà di non rispondere perchè sottoposto a violenza o minaccia. La nostra proposta, al fine di non reintrodurre dalla finestra ciò che è stato fatto uscire dalla porta, stabilisce una serie di condizioni di garanzia per la realizzazione di tale acquisizione.

Innanzitutto, la valutazione sulla sussistenza dei requisiti della violenza o della minaccia è affidata al giudice del dibattimento e non già al mero arbitrio del pubblico ministero. Quindi tale valutazione è compiuta su richiesta di parte, sulla base di elementi concreti valutati nel contraddittorio tra accusa e difesa.

Una volta acquisite in tal modo, le dichiarazioni dell'imputato o delle persone

indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale sono utilizzabili solo in relazione allo specifico reato e al singolo coimputato per cui si sta procedendo, e solo se confermate da elementi di prova non desunti da dichiarazioni rese da altre persone che si siano avvalse della facoltà di non rispondere in dibattimento.

Tra queste condizioni di utilizzabilità, vale la pena di sottolineare che la dizione proposta relativa alla conferma fornita da «elementi di prova» e non da «altri elementi di prova», come previsto dall'articolo 192 del codice di procedura penale, comporta il fatto che - non essendo acquisite nel contraddittorio - tali dichiarazioni sono utilizzabili come elementi di valutazione o di conferma, ma non come prova.

La minima, rigorosa e ragionevole modifica che si intende apportare alla nuova disciplina dell'articolo 513 del codice di procedura penale dovrebbe far convenire ogni parte politica sulla possibilità di un suo rapido esame ed approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 513 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora il giudice ritenga, sulla base di elementi concreti, valutati nel contraddittorio tra le parti, che l'imputato o le persone indicate nell'articolo 210 si siano avvalse della facoltà di non rispondere a seguito di violenza o minaccia, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali di cui ai commi 1 e 2. Le dichiarazioni acquisite in tal modo nel corso del dibattimento sono utilizzabili, in relazione allo specifico reato e al singolo coimputato, solo se confermate da elementi di prova non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero o nel corso delle indagini preliminari da chi, in dibattimento, si sia avvalso della facoltà di non rispondere».